



Roma, 18 Aprile 2019

**NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ELETTIVE**

Il presente documento è stato approvato con deliberazione d'urgenza del Presidente n. 246 del 18/04/2019 a seguito:

- dell'entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n.8 relativa alle *"Modifiche al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli Organi del CONI e delle FSN, e al D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 in materia di limiti al rinnovo delle cariche del CIP"*;
- dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1613 del 04.09.2018 e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – in data 14.09.2018;
- dell'approvazione del nuovo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana, approvato con decreto del Commissario ad acta del 13/4/2019 – Avv. Ernesto Russo – e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 164 del 16/04/2019.

**SOMMARIO**

Art. 1	L'Assemblea Regionale
Art. 2	Convocazione 2.1 Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto 2.2 Contenuto della convocazione
Art. 3	Partecipazione all'Assemblea Regionale 3.1 Soggetti aventi diritto al voto 3.2 Soggetti con preclusione al diritto di voto 3.3 Partecipazione assembleare
Art. 4	Deleghe dei soggetti aventi diritto di voto
Art. 5	Modalità di presentazione delle deleghe
Art. 6	Numero di deleghe
Art. 7	Attribuzione voti 7.1 Voti base 7.2 Voti plurimi
Art. 8	Reclamo per omessa o errata attribuzione voti
Art. 9	Commissione Verifica Poteri - CVP
Art. 10	Quorum costitutivi dell'Assemblea
Art. 11	Requisiti per la presentazione delle candidature
Art. 12	Modalità di presentazione delle candidature
Art. 13	Funzionamento dell'Assemblea
Art. 14	Procedure di votazione
Art. 15	Elezione del Consiglio Regionale
Art. 16	Organizzazione assembleare in fase di Commissariamento di un Comitato Regionale
Art. 17	Norma transitoria
Art. 18	Norma di rinvio



**Segreteria  
Generale**

### **Art. 1 - L'Assemblea Regionale**

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Moto Club affiliati nell'anno in corso ed aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione di appartenenza.
2. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 dello Statuto Federale.
3. L'Assemblea Regionale Elettiva può essere indetta:
  - in seduta ordinaria – ai sensi di quanto prescritto dall'art. 35 comma 2 dello Statuto Federale – entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi per l'elezione del Consiglio Regionale, al termine di ogni mandato, per procedere al rinnovo delle seguenti cariche federali: Presidente Regionale e n. 4 Consiglieri Regionali.
  - in seduta straordinaria – ai sensi di quanto prescritto dall'art. 35 commi 6 e 7 dello Statuto Federale:
    - a) per provvedere, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, alla ricostruzione dell'intero Consiglio Regionale o di singoli componenti dello stesso, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
    - b) se richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale;
    - c) se presentata motivata richiesta sottoscritta da almeno la metà + 1 degli Affiliati aventi diritto al voto e che rappresentino almeno 1/3 dei voti nell'ambito territoriale di riferimento.

### **Art. 2 - Convocazione**

#### **2.1 - Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto**

1. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva è inviata a tutti i Moto Club aventi diritto al voto almeno **60 giorni** prima dello svolgimento della stessa a mezzo PEC, unitamente alla tabella voti elaborata a cura della Segreteria Generale.
2. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva, la Tabella voti e tutta la modulistica relativa alla organizzazione della stessa, devono essere inviate alla Segreteria Generale della FMI per opportuna conoscenza e pubblicate in homepage del sito internet regionale.
3. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva deve inoltre essere inviata, a mezzo PEC, per opportuna conoscenza, all'attenzione di tutti i Moto Club affiliati al Comitato Regionale territorialmente competente che non abbiano acquisito il diritto di voto.

#### **2.2. - Contenuto della convocazione**

1. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva dovrà riportare:
  - il luogo, la data e l'orario di svolgimento sia in prima sia in seconda convocazione
  - l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno
  - l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale
  - l'attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall'art. 35 comma 5 dello Statuto Federale
  - l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
  - le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

### **Art. 3 - Partecipazione all'Assemblea Regionale**

#### **3.1 Soggetti aventi diritto al voto**

1. Secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 17, 35 e 47 dello Statuto Federale, alla Assemblea Regionale Elettiva partecipano, con diritto di voto, i legali rappresentanti degli Affiliati ed i rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000, che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che:



## Segreteria Generale

- in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva federale ufficiale riconosciuta dalla Federazione medesima - intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico o promozionale svolta nell'ambito di programmi federali e risultante dai database federali e/o nel Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI;
  - nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione
2. L'Assemblea sarà così costituita dai legali rappresentanti dei Moto Club affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati purché componenti l'organo direttivo in carica dello stesso o di un altro Moto Club affiliato avente sede nella medesima Regione.

### **3.2 Soggetti con preclusione al diritto di voto**

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 comma 6 e 7 e 35 comma 9 dello Statuto Federale, è preclusa la partecipazione in Assemblea agli Affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento ed a chiunque risulti colpito da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione:

- a) squalifica
- b) ritiro della Licenza e/o della Tessera
- c) inibizione a svolgere le funzioni
- d) sospensione a termine da qualsiasi attività
- e) sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato
- f) interdizione da cariche federali
- g) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
- h) radiazione
- i) inibizione a far parte della FMI.

### **3.3 Partecipazione assembleare**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5, 35 comma 9 e 39 comma 2 - 4 - 7 e dello Statuto federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun affiliato, né direttamente né per delega:

- Presidente della Federazione
- Componenti del Consiglio Federale
- Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- Membri degli Organi di Giustizia e della Procura Federale
- Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati e Dipartimenti
- Presidente del Gruppo Commissari di Gara
- Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi
- Presidenti Comitati Regionali
- Componenti del Consiglio Regionale
- Delegati Regionali
- Delegati Provinciali
- Candidati alle cariche elettive regionali
- Legali rappresentanti di Moto Club della Regione di riferimento che non abbiano maturato alla data di svolgimento di Assemblea Regionale il diritto di voto
- Componenti della Commissione Verifica Poteri
- Scrutatori



## Segreteria Generale

Inoltre non possono prendere parte all'Assemblea soggetti che, seppure in una delle condizioni sopra indicate, risultino colpiti da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione:

- a) squalifica
- b) ritiro della Licenza e/o della Tessera
- c) inibizione a svolgere le funzioni
- d) sospensione a termine da qualsiasi attività
- e) sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato
- f) interdizione da cariche federali

### **Art. 4 - Deleghe dei soggetti aventi diritto al voto**

1. I Moto Club partecipano all'Assemblea direttamente tramite il proprio Legale Rappresentante (Presidente del Moto Club).

Il Legale Rappresentante di ciascun Moto Club con diritto di voto, in caso di indisponibilità, può delegare in sua vece ed in alternativa:

- un delegato interno al MC stesso, ovvero un componente dell'Organo Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l'anno in cui si celebra l'Assemblea Regionale Elettiva
- oppure
- un delegato esterno, ovvero un altro Moto Club della medesima Regione di appartenenza che, a sua volta, può delegare un componente dell'Organo Direttivo del proprio Moto Club.

### **Art. 5 - Modalità di presentazione delle deleghe**

1. La delega deve essere:
  - redatta per iscritto
  - presentata su carta intestata e/o con apposizione del timbro del Moto Club delegante
  - firmata in originale
  - contenere, a pena di inammissibilità:
    - a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante del Moto Club delegante
    - b) la denominazione del Moto Club delegato, nonché le generalità del legale rappresentante del delegato.
2. La Segreteria Generale della FMI fornirà appositi modelli predisposti ed allegati alla convocazione di Assemblea denominati "*Modulo di Delega*".
3. La delega sarà considerata valida esclusivamente se presentata firmata in originale secondo lo schema del "*Modulo di Delega*" allegato alla convocazione dell'Assemblea.
4. Non saranno accettate deleghe in fotocopia o trasmesse via fax o come allegato di posta elettronica.
5. Il Delegato dovrà presentare la delega alla Commissione Verifica Poteri – di cui al successivo art. 9 - esibendo un documento di riconoscimento, intendendosi per tale: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi.
6. Ciascun Moto Club potrà emettere solo una delega.  
L'eventuale presentazione di più deleghe provenienti dallo stesso Moto Club, ferme le valutazioni della CVP sulla ammissibilità o l'annullamento di tutte le deleghe, comporterà in ogni caso la segnalazione alla Procura Federale.
7. I candidati alla carica di Presidente Regionale o di Consigliere Regionale non potranno rappresentare nessun Moto Club né direttamente, né per delega.

### **Art. 6 - Numero di deleghe**



## Segreteria Generale

1. I Presidenti dei Moto Club aventi diritto al voto o loro Delegati partecipanti all'Assemblea oltre alla delega in rappresentanza del proprio Moto Club, potranno essere portatori di:
  - 1 delega - oltre le 50 associazioni e società aventi diritto al voto;
  - 2 deleghe - oltre le 100 associazioni e società diritto al voto;
  - 3 deleghe - oltre le 300 associazioni e società diritto al voto;
  - 4 deleghe - oltre le 500 associazioni e società diritto al voto;
  - 5 deleghe - oltre le 600 associazioni e società diritto al voto.

### **Art. 7 - Attribuzione voti**

#### **7.1 Voti base**

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale ogni Moto Club avente diritto al voto ha diritto ad un minimo di 8 voti.

#### **7.2 Voti plurimi**

1. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club e di cui al comma precedente, il Consiglio Federale attribuisce inoltre ad ogni Moto Club avente diritto ulteriori voti supplementari, definiti voti plurimi, individuati in base all'attività federale svolta, alle attività ed ai risultati sportivi conseguiti.
2. Il Consiglio Federale attribuisce tali voti plurimi sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 18 comma 3) a condizione che le gare ed i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti:
  - a) a 4 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
  - b) a 3 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM EUROPE, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
  - c) a 2 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Italiani;
  - d) a 1 voto supplementare se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Regionali.
3. Ai fini assembleari a ciascun Moto Club non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto.  
Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.

### **Art. 8 - Reclamo per omessa o errata attribuzione di voti**

1. Il Legale rappresentante del Moto Club o la Procura Federale hanno facoltà di presentare reclamo avverso l'attribuzione del numero dei voti assegnati.
2. A pena di inammissibilità, la richiesta per la rettifica o l'eliminazione di errori o omissioni di attribuzione dei voti deve essere presentata alla Segreteria Generale della FMI per iscritto e con l'indicazione dei motivi, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito federale della tabella voti.
3. In merito ai reclami per la rettifica o l'eliminazione di errori o omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza è competente il Tribunale Federale che decide almeno 30



giorni prima della data ed ora di svolgimento dell'Assemblea, comunicandone l'esito ai diretti interessati.

#### **Art. 9 – Commissione Verifica Poteri - CVP**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 comma 1 e 35 comma 9, la Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata, con apposita delibera, dal Consiglio Regionale.
2. I nominativi dei membri individuati come componenti della CVP devono essere inseriti nella convocazione assembleare, secondo quanto stabilito dall'art. 2.2 del presente Regolamento.
3. La CVP è composta da un Presidente, da almeno 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.
4. Il Presidente della CVP è nominato d'intesa con il Presidente Federale.
5. I membri effettivi ed i membri supplenti sono individuati tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
6. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo su indicato, il Consiglio Regionale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
7. La CVP ha il compito di:
  - a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto;
  - b) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati;
  - c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI;
  - d) decidere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe o più genericamente, la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto
  - e) produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati.
  - f) verificare, accertare e dichiarare il *quorum* necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
  - g) redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
  - h) chiedere l'esibizione di documenti di riconoscimento personale
8. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La CVP si insedia il giorno dell'effettuazione dell'Assemblea e, se necessario, nella giornata antecedente, e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.

#### **Art. 10 – Quorum costitutivi dell'Assemblea**

1. Secondo quanto indicato dal combinato degli artt. 35 commi 8 e 9 con l' art. 19 commi 10 e 11 dello Statuto Federale, l'Assemblea Regionale Elettiva – sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria - si intende validamente costituita quando:
  - in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto
  - in seconda convocazione - trascorsa un' ora dalla prima - con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto al voto

#### **Art. 11 Requisiti per la presentazione delle candidature**

1. Le candidature potranno essere presentate per una sola delle cariche federali regionali elettive.
2. L'eventuale presentazione di candidature a più cariche federali regionali determinerà la nullità di tutte.



## Segreteria Generale

3. Secondo quanto indicato dal combinato degli artt. 12 comma 2 e art. 35, comma 9 dello Statuto Federale, possono essere candidabili ed eleggibili alle cariche federali regionali tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
  - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi;
  - d) essere in regola per l'anno in corso con il tesseramento con un Moto Club affiliato avente sede nel territorio di riferimento.
4. In ragione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 dello Statuto Federale e dallo Statuto del Moto Club d'Italia, il Tesseramento al Moto Club d'Italia non dà diritto all'elettorato attivo e passivo.
5. Non possono essere candidabili e quindi eleggibili, in applicazione di quanto previsto dai dettami statutari - art. 12 comma 6 - tutti coloro che:
  - a) esercitino nelle società, imprese, od industrie la cui attività consista principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FMI, dei suoi organi interni o degli Affiliati alla stessa FMI, le funzioni di dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, Presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente; nonché siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitino di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte;
  - b) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata all'attività della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
  - c) abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
  - d) siano stati radiati anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FMI.
6. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

### **Art. 12 - Modalità di presentazione delle candidature**

1. Le candidature alle cariche elettive regionali devono essere presentate a titolo individuale alla Segreteria del Comitato Regionale entro 40 giorni prima della data ed ora stabilita per l'Assemblea.
2. La Segreteria del Comitato Regionale dovrà inviare alla Segreteria Generale della FMI tutta la documentazione pervenuta, entro 40 giorni prima della data ed ora stabilita per l'Assemblea.
3. E' competenza del Tribunale Federale decidere in merito alla legittimità delle candidature proposte.
4. Le candidature dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e ne viene data apposita comunicazione ai diretti interessati.



5. In merito ad eventuali reclami sull'ammissione delle candidature è ammesso reclamo da parte dei diretti interessati o della Procura Federale entro 7 giorni dalla pubblicazione sulle stesse alla Corte d'Appello Federale, secondo le modalità prescritte dal Regolamento di Giustizia.

### **Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. Il Presidente Regionale uscente, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del *quorum* minimo costitutivo di cui all' art. 19 dello Statuto, dichiara aperta
2. La nomina del Presidente dell'Assemblea spetta al Consiglio Regionale, d'intesa con il Presidente Federale.
3. L'Assemblea, non appena il Presidente Regionale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede al completamento dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvedendo alle nomine del Segretario, di un vice Presidente e di tre scrutatori.
4. La nomina dell' Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori, può aver luogo anche per acclamazione.
5. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità ed inoltre:
  - a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea
  - b) cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito
  - c) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
  - d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
  - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea
  - f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
  - g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi si presentassero in forma scritta da parte dei Delegati
  - h) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno
6. La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
  - soggetti eventualmente candidati alle cariche federali
  - qualsiasi soggetto avente diritto al voto
7. Gli scrutatori nominati dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l'Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti.
8. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima presso la Segreteria del Comitato Regionale, cui spetta l'invio di tutta la documentazione alla Segreteria Generale della FMI.
9. In modo particolare, l'Assemblea Ordinaria Elettiva:
  - a) approva le relazioni del Presidente e del Consiglio Regionale uscente sull'attività svolta durante il loro mandato
  - b) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all'ordine del giorno
  - c) esamina eventuali mozioni d'ordine presentate e messe in discussione
  - d) elegge, secondo le modalità indicate al comma successivo e con votazioni separate il Presidente e n. 4 Consiglieri Regionali.





#### **Art. 14 – Procedure di votazione**

1. Il Presidente Regionale ed i membri del Consiglio Regionale vengono eletti dall'Assemblea Regionale con votazioni separate e a scrutinio segreto.
2. Le votazioni possono avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà essere garantita la segretezza del voto.
3. I voti si distinguono in:
  - Voti presenti: trattasi dei voti indicati nel verbale e comunicati dalla CVP, prima dell'inizio delle operazioni di voto, cui si fa riferimento per la determinazione dei quorum previsti per le votazioni
  - Voti validamente espressi: trattasi dei voti validi effettivamente risultanti dallo scrutinio ad esclusione, quindi, dei voti nulli, delle schede bianche, degli astenuti e dei non espressi
4. Al momento di apertura delle operazioni di voto, i Delegati saranno chiamati ad effettuare due diverse votazioni.
5. Per la votazione della carica di componente il Consiglio Regionale, ogni elettore può esprimere un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti del totale dei componenti della struttura da eleggere, cioè massimo 4 preferenze.
6. Nella votazione per la carica di Presidente Regionale risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.  
Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti accreditati in Assemblea.  
Nel caso in cui nessuno dei 2 candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti presenti, l'Assemblea viene sciolta e rimangono in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente, che dovrà provvedere ad indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 dello Statuto Federale.
7. Nella votazione per la carica di Consiglieri Regionali risultano eletti i 4 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.  
Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti per l'ultimo dei posti utili, sarà necessario procedere al voto di ballottaggio da tenersi nel corso della medesima Assemblea. Dal ballottaggio risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.
8. I Presidenti Regionali uscenti ed i Consiglieri regionali uscenti già in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avessero già raggiunto il limite di tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, secondo le modalità e le procedure individuati all'art. 17 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 15 – Elezione**

1. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili nelle rispettive cariche per un massimo di tre mandati.
2. Il controllo di legittimità dell'elezione dei membri dei Consigli Regionali è effettuato nella prima riunione utile di Consiglio Federale, successiva allo svolgimento della Assemblea.

#### **Art. 16 – Organizzazione assembleare in fase di commissariamento del Comitato Regionale**

1. Nel caso in cui lo svolgimento di un'Assemblea Elettiva straordinaria sia conseguenza dell'applicazione di quanto previsto all'art. 22 comma 7) lettera l) tutte le operazioni concernenti l'organizzazione e la preparazione dei documenti saranno svolte dalla Segreteria Generale della FMI.

#### **Art. 17 – Norma transitoria**



1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
2. I Presidenti Regionali uscenti ed i Consiglieri regionali uscenti già in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di 3 mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente uscente, per essere eletto, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi.

In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 19, comma 6 dello Statuto Federale, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

#### **Art. 18 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle norme dello Statuto FMI, del Regolamento Organico, del Regolamento di Giustizia nonché alle norme del codice civile applicabili in materia ed agli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.